

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI (NON DI PRIVATI) PER I LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO FRIABILE O AMIANTO COMPATTO DETERIORATO DA EDIFICI PUBBLICI E/O LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI UTILIZZAZIONE COLLETTIVA**

Criteri e modalità:

Regolamento provinciale per la concessione di contributi ad enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto approvato con delibera del Commissario straordinario n. 11 – adottato con i poteri del Consiglio Provinciale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 – nella seduta del 27.02.2008

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31 marzo**

(Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'Amministrazione provinciale entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione)

La documentazione da presentare è indicata nel modulo di domanda.

La Provincia si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

La rendicontazione dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione provinciale e secondo le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento provinciale dei contributi:

“Il contributo sarà liquidato e pagato in relazione al suo importo in un'unica soluzione o per fasi successive, da corrispondersi in quote pari al 30% in base allo stato di avanzamento dell'iniziativa previa presentazione di dichiarazione del legale rappresentante sulla fase realizzata. Il contributo, nel suo importo globale, verrà in ogni caso liquidato a presentazione dell'elenco analitico della documentazione e di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente” “che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia nonché delle condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione e che comunque la somma dei contributi assegnati dalla Provincia ed eventualmente da altri enti non superi l'importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata.

L'IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per l'assegnatario del contributo.

L'Amministrazione provinciale si riserva la verifica a campione dell'effettivo utilizzo del contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa.”

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento provinciale per la concessione dei contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:

“I beneficiari degli interventi dovranno far adeguatamente risultare, nel dare pubblicità alle loro iniziative, che le stesse vengono realizzate con il sostegno della Provincia di Udine”.

“La Provincia comunque non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni cui ha accordato sostegno e nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia”.